

<p align="center">REGOLAMENTO NAZIONALE SETTORE CINOFILO Approvato dal Consiglio nazionale del 22 maggio 2009</p>

Art 1) Il presente Regolamento per quanto non esplicitamente specificato fa riferimento al Regolamento Nazionale Protezione Civile ANPAS e ne condivide le indicazioni riportate nei vari articoli

Art 2) Si considera Unità cinofila il binomio conduttore/cane; il conduttore:

- *è proprietario o affdatario del cane*
- *provvede al rispetto delle normative vigenti territorialmente e alle registrazioni secondo quanto previsto dagli enti competenti*
- *ne è responsabile civilmente e penalmente*
- *ne cura il mantenimento e il ricovero*
- *si impegna per il suo addestramento*
- *si rende disponibile alle attività previste da ANPAS in caso di soccorso o attività dimostrative*
- *provvede alla stipula con adeguata copertura di polizza assicurativa per qualsiasi danno arrecato a persone e cose a causa del possesso, della detenzione, dell'affidamento e dell'utilizzo del cane*
- *durante l'effettuazione dell'intervento risponde all'Organizzazione in quel mentre preposta, ne condivide le metodologie, le modalità e le azioni necessarie per il raggiungimento del miglior risultato possibile*
- *deve essere costantemente preparato sotto il punto di vista tecnico, fisico e psicologico*
- *prima di qualsiasi intervento deve, per la salvaguardia della propria incolumità di quella del cane e di eventuali altre persone coinvolte, valutare lo scenario e riconoscere i possibili rischi evolutivi*
- *utilizza loghi e simboli ANPAS in occasione dello svolgimento delle attività e/o durante eventi di rappresentanza*

Art 3) Il Responsabile Nazionale del Settore Cinofilo (RNSC) viene nominato dal Responsabile Nazionale di Protezione Civile.

Art 4) Ogni singolo Comitato Regionale può dotarsi di un Coordinatore Regionale Settore Cinofilo (CRSC) nominato dal Presidente Regionale

Art 5) E' compito del RNSC convocare apposite riunioni periodiche con i CRSC e successivamente portare allo SCON le decisioni prese al fine della ratifica e delle eventuali azioni necessarie per il successivo sviluppo; le principali tematiche oggetto di analisi sono:

- *le linee di programma*
- *la partecipazioni presso Enti e Organismi che si occupino di cinofilia*
- *i percorsi formativi comuni*
- *la promozione di iniziative, progetti ed eventi a carattere nazionale e regionale*

- *le metodologie interne di intervento*
- *l'aggiornamento degli albi*

Art 6) La costituzione del Settore Cinofilo Regionale può avvenire quando esistono almeno due associazioni che si occupino di cinofilia a vario titolo

Art 7) Vengono istituiti i seguenti albi a carattere nazionale:

- *unità cinofile secondo specializzazione*
- *figure professionali (istruttori, formatori, educatori, ecc.)*

Art 8) Gli ambiti di azione sono:

- *attività di soccorso inerenti la Protezione Civile (ricerca di superficie, ricerca sotto macerie, salvataggio in acqua),*
- *pet-therapy e attività di carattere sociale a favore di anziani, minori, non normodotati, persone in difficoltà,*
- *supporto alla persona e alla salvaguardia del territorio*
- *diffusione della cultura cinofila e di sistemi di addestramento e controllo finalizzati anche alle buone prassi da adottare nella vita sociale*

Art 9) Per le modalità di iscrizione e per la revoca dell'iscrizione di una associazione al Settore Cinofilo Nazionale si fa riferimento agli articoli dal 11 al 25 del Regolamento Nazionale Protezione Civile ANPAS. Ove è costituito il Settore Cinofilo Regionale, le singole Associazioni interessate dovranno iscriversi a quest'ultimo che si interfacerà con il Settore Cinofilo Nazionale.

Art 10) E' vietata qualsiasi azione che si possa intendere vessatoria e oppressiva verso l'animale

Art 11) L'unità Cinofila potrà raggiungere, fino alla costituzione di una apposita scuola nazionale ANPAS, il livello di preparazione attitudinale previsto per il singolo ambito di azione superando le prove definite dagli standard di altri Enti o Organizzazioni oppure attraverso un percorso formativo autogestito, approvato dal Comitato Regionale e autorizzato dal Consiglio Nazionale

Art 12) Il Comitato Regionale provvederà a comunicare a livello nazionale le unità cinofile che hanno raggiunto gli obiettivi previsti dai diversi percorsi formativi: le unità cinofile saranno inserite negli albi nazionali a secondo della specializzazione acquisita.

Art 13) Vengono riconosciuti, fino alla costituzione di una apposita scuola nazionale ANPAS, istruttori/formatori/educatori cinofili/soccorritori cinofili coloro che siano in grado di rispondere ad almeno uno dei seguenti requisiti:

- presentino attestato di frequenza e conseguimento della qualifica presso altro Ente o Organizzazione;
- dichiarino in modo scritto le attività svolte negli anni illustrando le capacità tecniche acquisite

l'accettazione della documentazione comporta l'iscrizione negli albi nazionali

Art 14) E' compito, a seconda delle diverse figure, procedere ad una diffusione dei principi, delle tecniche e dei metodi per una corretta educazione cinofila sia all'interno che all'esterno di ANPAS

Art 15) Ogni Comitato Regionale ANPAS potrà dotarsi, se lo ritiene, di ulteriori regolamenti riguardanti l'argomento purché gli stessi siano in linea con il presente Regolamento